

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 31 Del 02-04-19

Oggetto: PROROGA CONTRATTO D'APPALTO REP.N.1236 SOCIETA' COOPERATIVA LA SPLENDEnte

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di aprile alle ore 11:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

TASSOTTI RAFFAELE	SINDACO	P
COCCI GRAZIELLA	ASSESSORE ESTERNO	P
MATRICARDI DANIEL	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **TASSOTTI RAFFAELE** nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
“ Città di Sisto V ”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

**RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: TASSOTTI PROF.
RAFFAELE**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: TASSOTTI PROF.
RAFFAELE**

**OGGETTO: PROROGA CONTRATTO D'APPALTO REP.N.1236 SOCIETA'
COOPERATIVA LA SPLENDEnte**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., che prevede, al Titolo I *“Gestione dei rifiuti”*, della Parte quarta, all'articolo 178, comma 1, che *“La Gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci”*;

Visto che il medesimo decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i prevede all'articolo 178, comma 4, che per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del decreto stesso, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali esercitino i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti avvalendosi, ove opportuno, di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali di soggetti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, che ha definito il quadro di riferimento, per la Regione Marche, in ordine alla pianificazione regionale e provinciale in materia di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.A. n. 284 del 15 dicembre 1999, che fornisce linee guida ed indirizzi per la gestione delle competenze delle Province e degli altri Enti interessati;

Ricordato che, in attuazione al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materie ambientali”* i Comuni e la Provincia di Ascoli Piceno hanno costituito l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio provinciale,;

Che la funzione principale dell'A.A.T.O. è quella di garantire una gestione integrata del Servizio dei Rifiuti Urbani superando la frammentarietà delle attuali gestioni, al fine di assicurare maggiori livelli di efficacia del servizio ed una maggiore economicità;

Rilevato infatti che i servizi oggetto del presente atto sono da considerarsi ad ogni effetto dei servizi pubblici e non possono essere sospesi;

CONSIDERATO che:

- L'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche al fine di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo o altre forme di recupero ha espresso la volontà di proseguire con il servizio di igiene urbana con il metodo domiciliare "Porta a porta" per utenze domestiche e non domestiche;
- Il passaggio da un tipo di raccolta mista (cassonetti stradali e porta a porta di alcune frazioni di rifiuto) ad un tipo di raccolta "spinta", porta a porta, è stato più volte oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale che si è adoperata al fine di poterne valutare l'effettivo impatto sulla cittadinanza;

ATTESO che:

- Il contratto d'appalto sottoscritto con la Coop. La Splendente rep. 1236 del 23.05.2015 per la durata di anni tre scade il 23.05.2019
- Ritenuto quindi necessario provvedere alla proroga di un nuovo contratto per la materia in oggetto alla luce delle linee di indirizzo espresse dalla amministrazione previa attivazione delle previste procedure di gara;
- Considerato che i tempi di procedura di gara previsti dalla legge non consentono di garantire il nuovo affidamento del Servizio di Igiene Urbana di raccolta rifiuti e dei relativi servizi entro il termine di scadenza del contratto in modo da garantire continuità al servizio;

PRESO atto che:

- nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n.50/2016, in tema di proroga tecnica si riscontra un unico riferimento all'art. 106 comma11, con l'inciso "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga";
- l'ANAC ha chiarito, nella comunicazione del 11.05.2016, che le norme del D.lgs. n.163/2006 continuano ad applicarsi, oltre che in relazione a tutti gli avvisi pubblicati fino al 19 aprile, anche in una serie di casi tra i quali la proroga tecnica purché limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

CONSIDERATO inoltre che la proroga in questione è da considerarsi comunque compatibile:

- con il disposto del vecchio codice (vigente all'atto della stesura del contratto) in quanto sussiste la cogente e specifica necessità di proroga data dalla necessità di garantire continuità ad un servizio essenziale imprescindibile;
- con quanto comunicato e chiarito dall'Anac, con Deliberazione n. 86 del 06/10/2011 che recita: *"In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. La proroga, nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti*

dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.”

Ritenuto che:

- la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto comunicato e chiarito dall'Anac, soprattutto nella considerazione che trattasi di un servizio pubblico essenziale, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica;
- il Comune di Montalto delle Marche, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica ai fini dell'affidamento del Servizio di Igiene Urbana di raccolta rifiuti e dei relativi servizi, possa concedere una proroga tecnica all'attuale gestore esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara;
- che la suddetta proroga tecnica preveda la clausola di risoluzione anticipata in caso di subentro nella gestione dei rifiuti da parte dell'aggiudicatario della procedura di gara in corso;
- non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei contratti in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall'A.N.A.C. (FAQ A42 -Tracciabilità dei flussi finanziari) che prevede espressamente “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

VISTA la nota trasmessa in data 12.03.2016 protocollo n.1662 dalla Coop La Splendente, con sede in via Pacifico Marini - Petritoli, attualmente affidataria dei predetti servizi, con la quale si dichiara disponibile alla prosecuzione del servizio di Igiene Urbana dal 24.05.2019 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, ed offrendo nuove attrezzature come da comunicazione prot. n. 2151 del 29.03.2019;

RITENUTO necessario procedere con l'imputazione a bilancio della somma necessaria a coprire la spesa del servizio fino all'espletamento del nuovo appalto, determinata sulla base delle somme desumibili dall'appalto in corso;

VISTO l'articolo 107 commi da 1 a 6 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 109 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- di richiamare ed approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto;

- di prorogare alla stessa Società Cooperativa La Splendente la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati per il Comune di Montalto delle Marche dal 24.05.2019 per anni due al solo fine di garantire la prosecuzione e lo svolgimento del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti per lo svolgimento della procedura di gara e l'individuazione del contraente;

- Di propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, 4 comma del TUEL n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi , vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile dell'area/ servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tassotti Raffaele)

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

D E L I B E R A

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to TASSOTTI RAFFAELE

N. 927

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 27-12-19

al 11-01-20

X ed è stata compresa nell'elenco n. 9012 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 27-12-19

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Pasqualini Stefania)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 27-12-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)